



GENERALI
Assicurazioni Generali S.p.A.



Contratto di Assicurazione
per la copertura dei rischi dell'abitazione
e della vita privata

GENERALI|SEI
A CASA

(CGA mod. CA03/03)

Il presente Fascicolo informativo, contenente

- **Nota informativa, comprensiva del glossario**
- **Condizioni di assicurazione**

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Avvertenza: prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.

Pagina lasciata intenzionalmente in bianco

Direzione per l'Italia - 31021 Mogliano Veneto, via Marocchess 14 - telefono 041 5492111 - fax 041 942909 - sito internet: www.generali.it - e-mail: info@generali.it



Società costituita nel 1831 a Trieste - Capitale sociale € 1.556.873.283,00 interamente versato - Sede legale in Trieste, piazza Duca degli Abruzzi 2 - Codice fiscale e Registro imprese 00079760328 - Iscritta al numero 1.00003 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo Generali, iscritto al numero 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi



(CGA mod. CA03/03)

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

GLOSSARIO

Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione	Il contratto di assicurazione.
Contraente	Il soggetto che stipula l'assicurazione.
Franchigia	Importo prestabilito che l'Assicurato tiene a suo carico. Per la determinazione dell'indennizzo/risarcimento spettante, tale importo va in deduzione rispetto all'ammontare dell'indennizzo/risarcimento che sarebbe spettato se tale franchigia non fosse esistita.
Indennizzo/ Risarcimento	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Partita	Insieme di beni assicurati con un unico capitale.
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione.
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società a fronte della stipulazione dell'assicurazione.
Scoperto	Importo che rimane a carico dell'Assicurato, espresso in misura percentuale sull'ammontare dell'indennizzo/risarcimento che spetterebbe in assenza dello scoperto stesso.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società	L'impresa assicuratrice, e cioè Assicurazioni Generali S.p.A.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

- Assicurazioni Generali S.p.A. – Capogruppo del Gruppo Generali;
- sede legale: Trieste (Italia) – Piazza Duca degli Abruzzi, 2 - Italia;
- sede secondaria: Direzione per l'Italia, Mogliano Veneto (TV) – Via Marocchesa, 14 – Italia.
- recapito telefonico: +39 041 5492 111, sito internet: www.generali.it, e-mail info@generali.it;
- è iscritta al numero 1.00003 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione ed è Capogruppo del Gruppo Generali, iscritto al numero 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società

Il patrimonio netto ammonta a 14.259,837 milioni di euro, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a 1.556,873 milioni di euro e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta a 12.702,964 milioni di euro.

L'indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è 1.081,0% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente).

Si rinvia al sito internet della Società per la consultazione di eventuali aggiornamenti del fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto alla naturale scadenza prevede il tacito rinnovo.

Avvertenza: in mancanza di disdetta, comunicata mediante lettera raccomandata spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per una durata pari ad un anno e così successivamente.

Si rinvia all'art. 2.2 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Il contratto è destinato all'assicurazione dei rischi dell'abitazione e della vita privata.

Il Contraente potrà scegliere le garanzie da attivare all'interno di quelle previste dalla Sezione Responsabilità Civile: tiene indenne l'assicurato per i danni cagionati a terzi in conseguenza degli eventi previsti in polizza, legati all'abitazione ed alla vita privata extraprofessionale.

L'assicurazione è prestata in tre livelli crescenti di garanzia contraddistinti dalle seguenti denominazioni: Basic, Comfort e Top.

Per i dettagli delle garanzie che possono essere inserite nell'assicurazione e che sono operanti unicamente se richiamate in polizza, si rinvia agli appositi articoli delle condizioni generali di assicurazione:

- Responsabilità civile – artt. da 1.1 a 1.2; da 3.1 a 3.14 della sezione Responsabilità Civile;

Avvertenza: nel contratto sono previste limitazioni ed esclusioni alle garanzie assicurative ovvero cause di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. Dette limitazioni, ~~ed~~ esclusioni e cause di sospensione sono contraddistinte nelle condizioni generali di assicurazione dal carattere corsivo.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia ai seguenti articoli:

- Tutte le sezioni - art. 2.1 della Parte Comune;

- Responsabilità civile – art. 2.2 della sezione Responsabilità Civile;

Avvertenza: il contratto di assicurazione prevede - in relazione ad alcuni eventi - franchigie, scoperti, massimali.

Si rinvia pertanto alle relative condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. In particolare, si rinvia ai seguenti articoli:

- Responsabilità civile – artt. 3.3, 3.5, 3.11, 3.14 della sezione Responsabilità Civile.

Esempio numerico di scoperto:

ammontare del danno stimato =	euro	10.000,00
scoperto 10% con un minimo di euro 500,00	euro	1.000,00
danno indennizzabile/risarcibile nei limiti del massimale	euro	9.000,00

Esempio numerico di franchigia:

se la franchigia assoluta pattuita è di euro 500,00:

- i sinistri fino a euro 500,00 non verranno indennizzati/risarciti
- i sinistri superiori a euro 500,00 verranno risarciti con la detrazione di euro 500,00 (nei limiti dei massimali previsti)

4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

Avvertenza: eventuali dichiarazioni false o reticenze sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione assicurativa ai sensi dei seguenti articoli del codice civile: artt. 1892 (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave), 1893 (Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave).

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

L'assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio ai sensi di quanto previsto dalle condizioni generali di assicurazione, nonché ai sensi degli artt. 1897 e 1898 del codice civile.

Un'ipotesi di circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio è, a titolo esemplificativo, il fatto che il fabbricato muti destinazione d'uso.

6. Premi

Il contratto prevede, per ciascun anno o frazione d'anno di durata, la corresponsione da parte del Contraente di un premio; in certi casi è possibile applicare una durata poliennale con pagamento unico anticipato.

Alla stipulazione del contratto è possibile optare per il frazionamento del premio annuo in rate semestrali; in tal caso il premio viene aumentato del 3%.

Il versamento del premio può avvenire con le seguenti modalità:

- in denaro contante se il premio annuo non è superiore a euro 750,00;
- a mezzo bancomat, ove disponibile presso l'intermediario;
- per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato alla Società;
- con assegno intestato o girato alla Società con clausola di intrasferibilità;
- per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società;
- per mezzo di conto corrente bancario con preventiva autorizzazione del Contraente alla banca di effettuare il versamento dei premi con addebito sul suo conto corrente (RID);
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.

Avvertenza: la Società o l'intermediario possono applicare sconti di premio con le seguenti modalità:

- concordando con il Contraente limitazioni di garanzia;

- concordando con il Contraente una durata del contratto pari o superiore a due anni;
- concordando con il Contraente l'attivazione di più sezioni di garanzia assicurativa;
- sulla base di specifiche valutazioni/iniziative di carattere commerciale.

7. Adeguamento del premio e delle somme assicurate

Le somme assicurate ed il premio possono essere soggetti ad indicizzazione. Si rinvia all'art. 2.6 delle condizioni generali di assicurazione.

8. Rivalse

Avvertenza: si ricorda che, ai sensi dell'art. 1916 del codice civile, la Società che ha pagato l'indennizzo è surrogata, fino alla concorrenza dell'ammontare di esso, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

9. Diritto di recesso

Avvertenza: il contratto prevede, sia per il Contraente sia per la Società, la facoltà di recedere dal contratto nei casi previsti dalla legge o dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzoriscarcimento, dandone comunicazione all'altra parte mediante lettera raccomandata.

Si rinvia all'art. 2.5 delle condizioni generali di assicurazione.

Il contratto può avere durata annuale ovvero poliennale non rescindibile ai sensi della legge n. 99 del 23 luglio 2009 con riduzione del premio di tariffa del 5%.

Se la durata del contratto supera i cinque anni il Contraente, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata, senza oneri.

10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del codice civile. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro questo l'azione giudiziaria per richiedere il risarcimento.

Avvertenza: resta fermo quanto previsto dall'art. 1915 del codice civile per cui se l'assicurato dolosamente non adempie l'obbligo di avviso del sinistro perde il diritto all'indennizzo mentre se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo la Società ha diritto di ridurre l'indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto.

11. Legge applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. Le parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvo i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.

12. Regime fiscale

Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n° 1216 e successive modificazioni ed integrazioni.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

13. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

Avvertenza: per tutte le sezioni la denuncia di sinistro deve essere fatta per iscritto nei termini previsti dall'art. 1913 del codice civile (tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza) e con i contenuti indicati nelle condizioni generali di assicurazione (narrazione del fatto, indicazione delle conseguenze, nome, cognome e domicilio di danneggiati e testimoni, data, luogo e cause del sinistro). Si rinvia a:

- Responsabilità civile – artt. da 4.1 a 4.2 della sezione Responsabilità Civile

14. Reclami

Eventuali reclami nei confronti della Società aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

Assicurazioni Generali S.p.A., Direzione per l'Italia – Servizio Marketing/Customer Service, Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto, TV – fax 800.961.987, e-mail assistenza_clienti@generali.it oppure nel sito www.generali.it, compilando il form presente alla voce "contact us".

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse collettivo) – Servizio Tutela degli Utenti – Via del Quirinale 21 – 00187 Roma.

I reclami indirizzati all'ISVAP dovranno contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'Isvap o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet:

http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/finnet/index_en.htm).

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

Nel caso in cui la legislazione scelta dalle Parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere rivolti all'Autorità di Vigilanza del paese la cui legislazione è stata prescelta.


15. Arbitrato

Non è previsto l'arbitrato per la risoluzione di eventuali controversie tra le parti.

Assicurazioni Generali S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

I rappresentanti legali

dott. Mario Greco



dott. Manlio Lostuzzi





GENERALI
Assicurazioni Generali S.p.A.

Contraente : UNISIN FALCRI SILCEA

Polizza n°: 332220012

“GENERALI SEI A CASA”

Edizione 12.12.2012

GENERALI | SEI
A CASA

Pagina lasciata intenzionalmente in bianco.

“GENERALI SEI A CASA”

PARTE COMUNE

1. DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Contraente

Il soggetto che stipula l'assicurazione.

Franchigia

Importo prestabilito che l'Assicurato tiene a suo carico. Per la determinazione dell'indennizzo/risarcimento spettante, tale importo va in deduzione all'ammontare dell'indennizzo/risarcimento che sarebbe spettato se tale franchigia non fosse esistita.

Indennizzo/Risarcimento

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Polizza

Il documento che prova l'assicurazione.

Premio

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

Scoperto

Importo che rimane a carico dell'Assicurato, espresso in misura percentuale sull'ammontare dell'indennizzo/risarcimento che spetterebbe in assenza dello scoperto stesso.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Società

L'impresa assicuratrice.

Appartamento su piano intermedio

Appartamento avente sovrastanti e sottostanti altri appartamenti e comunque con

aperture, diverse da quelle relative all'ingresso dell'appartamento stesso, situate ad oltre 4 m dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili o praticabili dall'esterno senza impiego di agilità personale o per mezzo di attrezzi.

Armadi forti

Armadi, ad uno o due battenti, aventi le seguenti caratteristiche:

- pareti e battenti in acciaio di spessore non inferiore a 3 mm;
- movimento di chiusura che comanda catenacci multipli ad espansione su almeno due lati di un battente o anche su un solo lato nel caso in cui il battente sul lato cerniere sia con sagomatura antistrappo;
- serratura di sicurezza a chiave oppure serratura a combinazione numerica o letterale;
- peso minimo 100 kg.

Casseforti

Mobili aventi le seguenti caratteristiche:

- pareti e battenti in acciaio, di spessore non inferiore a 3 mm fatta eccezione per le pareti delle casseforti murate;
- movimento di chiusura che comanda catenacci multipli ad espansione su almeno due lati di un battente o anche su un lato per le casseforti murate;
- serratura di sicurezza a chiave oppure serratura a combinazione numerica o letterale;
- peso minimo 100 kg, fatta eccezione per le casseforti murate.

Dimora abituale

Unico luogo ove, di fatto, dimorano abitualmente l'Assicurato e la sua famiglia.

Disabitazione

Assenza continuativa dall'abitazione dell'Assicurato e delle persone con lui conviventi. La presenza di persone nelle sole ore diurne o la visita dei locali assicurati per ispezioni, controlli, pulizie e riparazioni non costituisce interruzione della disabitazione.

Documenti

Documenti, registri, schede, dischi e nastri per macchine ed elaboratori elettronici.

Effetti domestici

Il contenuto dell'abitazione costituito da:

- mobilio, arredamento, quadri e oggetti d'arte, raccolte e collezioni, argenteria, elettrodomestici, audiovisivi ed altri apparecchi elettrici ed elettronici per uso di casa e personale (compresi gli impianti di allarme e le antenne non centralizzate per la ricezione radiotelevisiva);
- vestiti, pellicce, libri, cineprese e macchine fotografiche;
- tutto quanto serve per uso di casa e personale;
- attrezzatura, arredamento, documenti e tutto quanto serve per ufficio privato o studio professionale intercomunicante con l'abitazione;
- mobilio, arredamento, attrezzatura, vestiario, provviste, attrezzi, cicli e ciclomotori: il tutto nelle dipendenze anche staccate site negli spazi adiacenti e pertinenti al fabbricato.

nonché, se i locali sono in affitto:

- tappezzerie, rivestimenti di pareti e di pavimenti, serramenti;
- apparecchiature di riscaldamento e condizionamento;

quando questi sono stati aggiunti dall'Assicurato.

Sono compresi: "Gioielli e preziosi".

Sono esclusi: i "Documenti", i "Valori", i veicoli soggetti a immatricolazione e

l'eventuale attrezzatura oggetto di contratto di leasing.

- Esplosione** Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
- Fabbricato** L'intera costruzione edile, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrate nonché le sue pertinenze (come centrale termica, box, attrezzature sportive quali piscine, campi da tennis, ecc., attrezzature per giochi, recinzioni e simili, *ma esclusi: parchi, alberi e strade private*), purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti e, in particolare, gli impianti ed installazioni considerati immobili per natura o destinazione (ad esempio: impianti di riscaldamento e condizionamento), tappezzerie, tinteggiature, moquette e simili, *affreschi e sculture esclusi quelli aventi valore artistico*. Sono inoltre comprese le quote delle parti di immobile costituenti proprietà comune.
È escluso quanto indicato alla voce "Effetti domestici".
- Fissi ed infissi** Quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione (fissi); manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni (infissi).
- Furto** Impossessamento di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
- Gioielli e preziosi** Oggetti d'oro e di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, coralli, perle naturali e di coltura, ecc., nonché orologi da polso o da taschino anche in metallo non prezioso con valore di mercato superiore ad euro 4.000,00.
- Implosione** Cedimento di apparecchiature, serbatoi e contenitori in genere, per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.
- Incendio** Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
- Incombustibili** Sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno. Sono considerati incombustibili anche i materiali presenti nel tetto certificati in classe di reazione al fuoco 1 (D.M. 26 giugno 1984 del Ministero dell'Interno).
- Partita** Insieme dei beni assicurati con un unico capitale.
- Porta blindata** Porta omologata a norma UNI (9569) almeno di classe 1 di resistenza all'effrazione, oppure porta avente i seguenti requisiti minimi di sicurezza circa la parte mobile e la parte fissa od infissa nel muro:
- battente costruito per l'intera superficie con lamiera d'acciaio dello spessore minimo di 1 mm, rivestito o meno esternamente con legno o altro materiale;
 - telaio e controtelaio costruiti con lamiera d'acciaio dello spessore minimo di 1 mm, il tutto formante una struttura robustamente ancorata al muro;
 - almeno due rostri fissi antiscardinamento;
 - serratura di sicurezza azionante almeno quattro punti mobili di chiusura (catenacci).

PARTE COMUNE

È consentita la presenza di uno spioncino grandangolare.

Sono consentite altresì luci di superficie non maggiore di 100 cm² per singola luce, purché protette da pannelli costituiti da tre o più lastre con interposti ed incollati tra di loro (e per l'intera superficie) strati di materia plastica in modo da ottenere uno spessore totale non inferiore a 27 mm oppure costituiti da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 27 mm.

Rapina	Sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia.
Scippo	Il furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.
Scoppio	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. <i>Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.</i>
Solaio	Complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, <i>escluse parimentazioni e soffittature.</i>
Tetto	Insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene).
Valori	Denaro, carte valori e titoli di credito in genere.
Vetri stratificati di sicurezza	Pannelli costituiti da due o più lastre con interposti ed incollati tra di loro (e per l'intera superficie) strati di materia plastica in modo da ottenere uno spessore totale non inferiore a 6 mm oppure costituiti da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.

2. CONDIZIONI GENERALI

Art. 2.1

Pagamento del premio e decorrenza della garanzia - Mezzi di pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'Art. 1901 del Codice Civile.

Il versamento del premio può avvenire con le seguenti modalità:

- in denaro contante se il premio annuo non è superiore a euro 750,00;
- tramite bancomat, dove disponibile;
- per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato alla Società;
- con assegno intestato o girato alla Società con clausola di intrasferibilità;
- per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società;
- per mezzo di conto corrente bancario con preventiva autorizzazione del Contraente alla banca di effettuare il versamento dei premi con addebito sul suo conto corrente (RID);
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.

Nel caso di pagamento tramite bollettino di conto corrente postale la data di versamento del premio coincide con la data apposta dall'ufficio postale.

Qualora i pagamenti avvengano a mezzo bancomat, assegno, bonifico bancario o per i pagamenti a mezzo RID, la data di versamento del premio coincide con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato alla Società.

Art. 2.2

Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta, comunicata mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per una durata pari ad un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferisce al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Art. 2.3

Assicurazioni presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori e può richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

Art. 2.4

Dichiarazioni del Contraente - Comunicazioni del Contraente alla Società

La Società presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio unicamente in base alle dichiarazioni del Contraente sui dati e le circostanze oggetto di domanda da parte della Società.

Le inesattezze e le reticenze del Contraente relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Tutte le comunicazioni del Contraente alla Società devono essere fatte mediante lettera raccomandata all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza. Le modificazioni alle pattuizioni contrattuali devono, per essere valide, risultare da apposito atto firmato dalla Società e dal Contraente.

Art. 2.5

Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione dandone preavviso all'altra Parte mediante lettera raccomandata.

Il recesso esercitato dal Contraente ha efficacia dalla data di ricevimento della comunicazione.

Il recesso esercitato dalla Società ha efficacia dopo trenta giorni da quello di ricevimento della comunicazione stessa.

In tutti i casi, entro il quindicesimo giorno successivo alla data di efficacia del recesso, la Società rimborsa al Contraente la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.

Il pagamento o la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto delle Parti non potranno essere interpretati come rinuncia delle Parti stesse ad avvalersi della facoltà di recesso.

PARTE COMUNE

Art. 2.6

Indicizzazione

Somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo (esclusi quelli espressi in percentuale), premio, sono collegati all'indice del costo della vita (indice generale nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati).

Nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come indice iniziale e per gli adeguamenti successivi, l'indice del mese di agosto dell'anno precedente.

Alla scadenza di ogni periodo di assicurazione se si sarà verificata una variazione dell'indice iniziale o di quello dell'ultimo adeguamento, somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo (esclusi quelli espressi in percentuale), premio, varieranno proporzionalmente a decorrere dalla medesima scadenza di rata. In caso di ritardata pubblicazione dell'indice verrà fatto riferimento all'ultimo indice mensile conosciuto dell'anno precedente.

È in facoltà di ciascuna delle Parti di rinunciare in futuro all'adeguamento - che per altro si applicherà per almeno quattro volte - inviando raccomandata all'altra Parte almeno 60 giorni prima della scadenza annuale; in tal caso somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo e premio resteranno quelli risultanti dall'ultimo adeguamento.

Quanto disposto dal presente articolo può essere reso non operante, inserendo in polizza, tra i CODICI DI CLAUSOLE SPECIALI, il codice A343.

Si precisa che non sono soggetti ad adeguamento le franchigie espresse in cifra assoluta, i minimi ed i massimi di scoperto, i valori espressi in percentuale, nonché i massimali previsti per le prestazioni della Sezione Assistenza.

Art. 2.7

Oneri

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 2.8

Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

FINE TESTO PARTE COMUNE

“GENERALI SEI A CASA”

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

1. RISCHI ASSICURATI

Art. 1.1 - Responsabilità Civile per fatti della vita privata (R. C. Famiglia)

Se indicato in polizza il relativo massimale, la Società si obbliga a tenere indenne il **Contraente/Assicurato e tutti i componenti la sua famiglia anagrafica risultanti dal certificato di Stato di Famiglia** (in seguito denominati Assicurati), fino a concorrenza delle somme indicate in polizza, di quanto questi siano tenuti a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quali civilmente responsabili ai sensi di legge, per distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati (in seguito denominati danni materiali) e per morte o lesioni personali, involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell'ambito della vita privata, *con esclusione quindi di rischi inerenti ad attività professionali.*

L'assicurazione comprende anche la responsabilità civile che possa derivare a taluno degli Assicurati per danni imputabili a fatto doloso di persone delle quali debbano rispondere ai sensi di legge.

L'assicurazione vale, sino alla concorrenza del 20% del massimale, anche per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, purché conseguenti ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente Sezione.

Relativamente a:

formula BASIC

- Conduzione dell'abitazione indicata in polizza (art. 3.1); **B**

formula COMFORT

- Conduzione dell'abitazione secondaria (art. 3.2); **C**

- Proprietà e/o uso di animali domestici esclusi i cani - uso di animali da sella (art. 3.3); **C**

- Addetti ai servizi domestici (art. 3.4); **C**

- Veicoli a motore (art. 3.5); **C**

formula TOP

- Figli residenti altrove per motivi di studio (art. 3.6); **T**

- Figli minori di altri affidati all'Assicurato (art. 3.7); **T**

- Figli minori dell'Assicurato affidati ad altri (art. 3.8); **T**

- Animali domestici dell'Assicurato affidati ad altri (art. 3.9); **T**

- RC personale degli addetti ai servizi domestici (art. 3.10); **T**

- RC da incendio fuori dell'abitazione (art. 3.11); **T**

la disciplina normativa trova completa descrizione successivamente nel capitolo 3. CONDIZIONI PARTICOLARI.

Art. 1.2**Responsabilità
Civile della
proprietà dei
locali
dell'abitazione
(R. C. Fabbricato)**

Se indicato in polizza il relativo massimale, la Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato e il Proprietario, se persona diversa, (in seguito denominati Assicurati) fino a concorrenza delle somme indicate in polizza, di quanto questi siano tenuti a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quali civilmente responsabili ai sensi di legge, per distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati (in seguito denominati danni materiali) e per morte o lesioni personali (in seguito denominati danni corporali), involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione **alla proprietà dell'abitazione** sita nell'ubicazione indicata in polizza e dei locali intercomunicanti adibiti ad ufficio privato o studio professionale dell'Assicurato, o anche dei locali destinati ad altro uso se richiamato nella polizza il codice di clausola speciale G125.

La garanzia non è operante per fabbricati in rovina.

L'assicurazione vale, sino alla concorrenza del 20% del massimale, anche per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, purché conseguenti ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente Sezione.

Se l'assicurazione è stipulata da un condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni dei quali deve rispondere in proprio quanto la quota a suo carico per i danni dei quali deve rispondere la proprietà comune, con esclusione del maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini. Qualora il condomino sia proprietario e affitti a terzi l'abitazione sita nell'ubicazione indicata in polizza, l'assicurazione è estesa anche alla responsabilità civile derivante dalla conduzione delle parti comuni condominiali, in quanto a lui imputabile.

Relativamente a:

- Antenne televisive – spazi adiacenti o pertinenti al fabbricato (art. 3.12);
- Committenza lavori (art. 3.13);
- Danni da spargimento d'acqua (art. 3.14);

la disciplina normativa trova completa descrizione successivamente nel capitolo 3. CONDIZIONI PARTICOLARI.

2. DELIMITAZIONI DELL'ASSICURAZIONE

Art. 2.1**Persone non
considerate terzi**

Ai fini della presente assicurazione non sono considerati terzi:

- a) *il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché tutti i componenti la sua famiglia anagrafica risultanti dal certificato di Stato di Famiglia;*
- b) *le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con taluno degli Assicurati, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio (salvo quanto previsto all'Art.*

3.4);

- c) *quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla precedente lettera a).*

Art. 2.2

Esclusioni

L'assicurazione non vale per i danni:

- a) *derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche;*
- b) *di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;*
- c) *a cose che taluno degli Assicurati detenga a qualsiasi titolo;*
- d) *da furto e derivanti a cose altrui da incendio, esplosione e scoppio di cose di taluno degli Assicurati o che lo stesso detenga (salvo quanto previsto dall'Art. 3.11);*
- e) *derivanti dalla proprietà di immobili e dei relativi impianti fissi (salvo quanto previsto dal precedente Art. 1.2 "Responsabilità civile della proprietà dei locali dell'abitazione");*
- f) *derivanti da circolazione di reicoli a motore o rimorchi, nonché da navigazione di natanti ed imbarcazioni a motore e da impiego di aeromobili (salvo quanto previsto dall'Art. 3.5);*
- g) *derivanti dall'impiego di reicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici necessari per l'abilitazione a norma delle disposizioni di legge (salvo quanto previsto dall'Art. 3.5);*
- h) *derivanti dalla navigazione nautica a remi ed a vela con qualsiasi imbarcazione di lunghezza superiore a 6,5 m;*
- i) *derivanti dalla pratica di attività sportiva svolta a titolo non dilettantistico, dalla pratica del parapendio e paracadutismo, nonché derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni di atletica pesante, pugilato, arti marziali;*
- j) *derivanti dalla proprietà e/o uso di animali (salvo quanto previsto dall'Art. 3.3);*
- k) *derivanti dalla violazione intenzionale di leggi e regolamenti relativi alla proprietà, detenzione ed uso di armi per difesa, tiro a segno, tiro a volo e simili;*
- l) *derivanti dall'esercizio della caccia.*
- m) *di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall'amianto o prodotti contenenti amianto;*
- n) *di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici.*

Art. 2.3

Corresponsabilità fra Assicurati

I limiti stabiliti in polizza per il danno relativo alla domanda di risarcimento restano, ad ogni effetto, unici, anche per il caso di corresponsabilità di più Assicurati tra di loro.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 2.4**Estensione
territoriale****se indicata in polizza la formula BASIC e COMFORT**

L'assicurazione vale per i danni che avvengono in tutto il mondo, *esclusi Stati Uniti d'America e Canada.*

se indicata in polizza la formula TOP

L'assicurazione vale per i danni che avvengono in tutto il mondo.

Relativamente a Stati Uniti d'America e Canada, è operante la franchigia di euro 1.000,00 per ogni sinistro e sono altresì esclusi i risarcimenti a carattere punitivo (punitive exemplary damages).

3. CONDIZIONI PARTICOLARI

**OPERANTI CONGIUNTAMENTE ALL'ART. 1.1 "R.C. FAMIGLIA" IN BASE
ALLA FORMULA DI ASSICURAZIONE INDICATA IN POLIZZA**

se indicata in polizza la formula BASIC**B****Art. 3.1****Conduzione
dell'abitazione
indicata in
polizza****B**

Sono compresi in garanzia i rischi inerenti alla normale attività di conduzione dell'abitazione sita nell'ubicazione indicata in polizza e delle relative parti comuni.

Sono compresi i danni derivanti da caduta di antenne non centralizzate riceventi e trasmettenti per apparecchi televisivi e per radioamatori installate sul tetto o sui balconi del fabbricato.

L'assicurazione comprende anche la responsabilità civile derivante da lavori di ordinaria manutenzione che interessino il fabbricato ed i locali dell'abitazione.

Se in polizza, tra i "codici di clausole speciali", viene indicato il **codice RC03**, sono altresì compresi in garanzia i rischi inerenti alla normale attività di conduzione dei locali intercomunicanti adibiti ad ufficio privato o studio professionale dell'Assicurato. *Restano esclusi i danni derivanti da responsabilità inerenti alle attività professionali e commerciali.*

**se indicata in polizza la formula COMFORT, oltre a quanto previsto dalla formula BASIC,
sono attivate anche le seguenti garanzie:****C****Art. 3.2****Conduzione
dell'abitazione
secondaria****C**

Sono compresi in garanzia i rischi inerenti alla normale attività di conduzione dell'abitazione adibita a soggiorni di tempo libero di taluno degli Assicurati.

Sono compresi i danni derivanti da caduta di antenne non centralizzate riceventi e trasmettenti per apparecchi televisivi e per radioamatori installate sul tetto o sui balconi del fabbricato.

Art. 3.3**Proprietà e/o uso di animali domestici esclusi i cani – uso di animali da sella**

A parziale deroga dell'Art. 2.2 lett. j), l'assicurazione vale per la responsabilità civile derivante da:

- uso di cavalli e di altri animali da sella, *con una franchigia di euro 75,00 per ogni danno a cose;*
- proprietà e/o uso di altri animali domestici *esclusi comunque i cani.*

C

Art. 3.4**Addetti ai servizi domestici**

A parziale deroga dell'Art. 2.1 lett. b), sono considerati terzi gli addetti, anche occasionali, ai servizi domestici inclusi il giardinaggio, la cura e l'assistenza ai bambini (attività di baby sitting), alle persone anziane, ammalate o con handicap (cd. badante) componenti la famiglia anagrafica del Contraente/Assicurato, per infortunio sul lavoro (escluse le malattie professionali) subito nello svolgimento delle proprie mansioni, sempreché a causa dell'evento insorga in capo a taluno degli Assicurati una responsabilità penale per reato colposo perseguibile d'ufficio e giudizialmente accertato.

Per gli addetti ai servizi domestici soggetti ad assicurazione obbligatoria presso l'INAIL, la garanzia vale anche in relazione all'eventuale azione di regresso dell'INAIL medesimo.

L'assicurazione inoltre comprende i danni per la responsabilità civile che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato per danni causati a terzi dagli addetti summenzionati, durante lo svolgimento delle loro mansioni.

C

Art. 3.5**Veicoli a motore**

A parziale deroga dell'Art. 2.2 lett. f) e g), la garanzia copre i rischi derivanti da:

- a) guida di ciclomotore, motoveicolo, macchina agricola da parte di figlio minore regolarmente abilitato alla guida; questa garanzia opera, sempreché l'assicurazione obbligatoria sia regolarmente operante, con riferimento esclusivo ai danni corporali cagionati a terzi (fermo quanto disposto dall'art. 2.1) trasportati all'insaputa dei genitori, in relazione all'eventuale azione di regresso svolta dall'assicuratore della Responsabilità Civile Auto. *E' operante la franchigia di euro 500,00;*
- b) guida o messa in movimento da parte di figli minori non abilitati alla guida, all'insaputa dei genitori, di autoveicolo, ciclomotore, motoveicolo o macchina agricola soggetti all'assicurazione obbligatoria regolarmente operante, con riferimento ai danni cagionati a terzi (fermo quanto disposto dall'art. 2.1), in relazione all'eventuale azione di regresso svolta dall'assicuratore della Responsabilità Civile Auto;
- c) qualsiasi fatto conseguente all'utilizzo, in qualità di trasportato, di autoveicoli con esclusione dei danni arrecati all'autoveicolo stesso.

C

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

se indicata in polizza la formula TOP, oltre a quanto previsto dalla formula COMFORT, sono attivate anche le seguenti garanzie:	T
---	----------

Art. 3.6	T
-----------------	----------

Figli residenti altrove per motivi di studio L'assicurazione è estesa anche ai **figli dell'Assicurato** di età non superiore a 28 anni, non più facenti parte della famiglia anagrafica dell'Assicurato in quanto **studenti residenti altrove**.

Le norme di cui al capitolo 2. DELIMITAZIONI DELL'ASSICURAZIONE si applicano anche a tali persone.

Art. 3.7	T
-----------------	----------

Figli minori di altri affidati all'Assicurato Qualora l'Assicurato si occupi temporaneamente, a titolo gratuito e di cortesia, della vigilanza dei figli minori di persone non componenti la famiglia anagrafica dell'Assicurato stesso, l'assicurazione è estesa anche alla responsabilità civile dei **genitori del minore**. L'assicurazione è valida esclusivamente per la responsabilità civile derivante all'Assicurato o ai genitori del minore, ai sensi di legge, per distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati e per morte o lesioni personali, involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale del minore.

L'assicurazione è limitata al periodo di vigilanza.

Sono in ogni caso esclusi i danni cagionati dai minori all'Assicurato.

Le norme di cui al capitolo 2. DELIMITAZIONI DELL'ASSICURAZIONE si applicano anche a tali persone.

Art. 3.8	T
-----------------	----------

Figli minori dell'Assicurato affidati ad altri L'assicurazione è estesa anche alle **persone non facenti parte della famiglia anagrafica dell'Assicurato, che si occupano temporaneamente, a titolo gratuito e di cortesia, della vigilanza dei figli minori dell'Assicurato**. L'assicurazione è valida esclusivamente per la responsabilità civile derivante a tali persone, ai sensi di legge, per distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati e per morte o lesioni personali, involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale del minore.

L'assicurazione è limitata al periodo di vigilanza.

Le norme di cui al capitolo 2. DELIMITAZIONI DELL'ASSICURAZIONE si applicano anche a tali persone.

Art. 3.9	T
-----------------	----------

Animali domestici dell'Assicurato affidati ad altri L'assicurazione è estesa anche alle **persone non facenti parte della famiglia anagrafica dell'Assicurato, che si occupano temporaneamente, a titolo gratuito e di cortesia, della sorveglianza o della custodia degli animali domestici**. L'assicurazione, prestata nei termini dell'art. 3.3 "Proprietà e/o uso di animali

domestici esclusi i cani – uso di animali da sella”. È valida esclusivamente per la responsabilità civile derivante a tali persone, ai sensi di legge, per distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati e per morte o lesioni personali, involontariamente cagionati a terzi, *esclusi gli Assicurati stessi*, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’esercizio della sorveglianza o custodia svolta per conto dell’Assicurato.

L’assicurazione è limitata al periodo di sorveglianza o custodia.

Le norme di cui al capitolo 2. DELIMITAZIONI DELL’ASSICURAZIONE si applicano anche a tali persone.

Qualora sia richiamata in polizza il codice di clausola speciale RC51 “Proprietà e/o uso di cani”, l’assicurazione comprende anche i cani, nei termini previsti dalla clausola stessa.

Art. 3.10

RC personale degli addetti ai servizi domestici

L’assicurazione è estesa alla responsabilità civile personale e diretta degli **addetti ai servizi domestici** di cui al precedente art. 3.4, per distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati e per morte o lesioni personali, involontariamente cagionati a terzi, *esclusi gli Assicurati stessi*, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nello svolgimento delle loro mansioni per conto dell’Assicurato.

Sono in ogni caso esclusi i danni conseguenti ad attività infermieristica, medica o sanitaria in genere.

Le norme di cui al capitolo 2. DELIMITAZIONI DELL’ASSICURAZIONE si applicano anche a tali persone.

Art. 3.11

RC da incendio fuori dell’abitazione

A parziale deroga dell’art. 2.2 lettera d), l’assicurazione vale per la responsabilità civile derivante per distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati involontariamente cagionati a cose di terzi in conseguenza di incendio, esplosione e scoppio di cose di taluno degli Assicurati o che lo stesso detenga (*esclusi i veicoli a motore*), purché tali eventi siano avvenuti fuori dall’abitazione indicata in polizza.

L’assicurazione è prestata fino a concorrenza del 10% delle somme indicate in polizza, con il massimo di euro 50.000,00.

Per questa condizione particolare è prevista una franchigia di euro 200,00 per ogni sinistro.

Resta ferma l’esclusione dei danni a cose che taluno degli Assicurati detenga a qualsiasi titolo.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

OPERANTI CONGIUNTAMENTE ALL'ART. 1.2 "R.C. FABBRICATO"

Art. 3.12

Antenne televisive. Sono compresi in garanzia i danni derivanti dalle antenne radiotelevisive, dagli spazi
Spazi adiacenti o pertinenti al fabbricato di proprietà dell'Assicurato (*escluse le strade private*) adiacenti o pertinenti al fabbricato assicurato, anche tenuti a giardino, inclusi i danni da caduta accidentale degli alberi o parti di essi (*tranne i danni da abbattimento o potatura*).

Art. 3.13**Committenza lavori**

La garanzia copre anche la responsabilità civile derivante all'Assicurato, nella sua qualità di committente di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, interessanti il fabbricato o l'abitazione (dimora abituale o non abituale) assicurata in polizza; *s'intendono comunque esclusi i danni dei quali l'Assicurato debba rispondere per rizi dei progetti da esso forniti all'impresa esecutrice dei lavori o connessi alla direzione dei lavori da parte di persone estranee all'impresa appaltatrice.*

Art. 3.14**Danni da spargimento d'acqua**

Sono compresi in garanzia i danni derivanti da spargimento d'acqua purché conseguenti a rottura accidentale degli impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato o del maggior immobile di cui formi eventualmente parte.

Nel caso in cui in polizza sia assicurata la partita "Fabbricato" della Sezione Incendio e, nell'ambito di tale Sezione, sia indicata la formula di assicurazione **Top**, sono altresì compresi in garanzia i danni derivanti da spargimento d'acqua anche conseguenti a traboccamento degli impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento, per occlusione delle relative tubazioni, nonché rigurgito delle fognature.

Per questa condizione particolare è prevista una franchigia di euro 100,00 per ogni sinistro. Tale franchigia verrà applicata una sola volta per i danni derivanti da una medesima causa non cumulandosi con quelle eventualmente applicate per la Sezione Incendio.

Limitatamente a tale condizione particolare, inoltre, a parziale deroga dell'art. 2.1 "Persone non considerate terzi", i genitori e i figli dell'Assicurato sono considerati terzi se residenti in unità immobiliari distinte che abbiano subito danni a seguito delle fattispecie sopra elencate.

OPERANTE SE RICHIAMATO IL RELATIVO CODICE ALLA VOCE
"CODICI DI CLAUSOLE SPECIALI"

Codice RC51
Proprietà e/o uso
di cani

A deroga dell'Art. 2.2 lettera j) e ad integrazione della garanzia prestata a norma della condizione particolare Art. 3.3, l'assicurazione comprende i danni derivanti da proprietà e/o uso di cani, *con esclusione dei cani appartenenti alle seguenti razze o incroci:*

American Bulldog, Cane da pastore di Charplanina, Cane da pastore dell'Anatolia, Cane da pastore dell'Asia centrale, Cane da pastore del Caucaso, Cane da Serra da Estrella, Dogo Argentino, Fila brasileiro, Perro da canapo majoero, Perro da presa canario, Perro da presa Mallorquin, Pit bull, Pitt bull mastiff, Pit bull terrier, Rafeiro do alentejo, Rottweiler, Tosa inu (si tratta delle razze indicate nell'Allegato dell'Ordinanza 12 dicembre 2006 del Ministro della Salute).

Fatta eccezione per i danni cagionati da cani addetti ad accompagnamento di persone non vedenti, *la presente estensione di garanzia viene prestata con una franchigia di euro 100,00 per ogni danno a cose.*

4 NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

Art. 4.1

Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato deve inviargli denuncia scritta alla Società entro 3 giorni dalla data in cui esso è avvenuto - entro 6 giorni se avvenuto all'estero - ovvero dal giorno in cui l'Assicurato ne è venuto a conoscenza.

La denuncia deve contenere l'indicazione del numero della polizza e dell'Agenzia alla quale il contratto è assegnato, l'esposizione precisa del fatto, della data, del luogo, delle cause e delle conseguenze del fatto stesso, le generalità e l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni.

In ogni caso l'Assicurato deve inoltre far pervenire tempestivamente alla Società notizia di ogni atto a lui ritualmente notificato tramite Ufficiale Giudiziario e in caso di inadempimento si applica l'art. 1915 Codice Civile. L'Assicurato è tenuto a fornire alla Società tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzati secondo le norme fiscali di bollo e registro.

Art. 4.2

Gestione della vertenza di danno e spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce, peraltro, spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

FINE TESTO SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE



GENERALI
Assicurazioni Generali

SICUREZZA. SEMPRE E OVUNQUE.

Direzione per l'Italia - 31021 Mogliano Veneto, via Marocchessa 14 - telefono 041 5492111 - fax 041 942909 - sito internet: www.generali.it - e-mail: info@generali.it



Società costituita nel 1831 a Trieste - Capitale sociale € 1.556.873.283,00 interamente versato - Sede legale in Trieste, piazza Duca degli Abruzzi 2 - Codice fiscale e Registro imprese 00079760328 - Iscritta al numero 1.00003 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo Generali, iscritto al numero 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi